

## **TI\_GERICHTE 52.2000.56 vom 23. März 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-03-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.56](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.56)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.56 du 23 mars 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.56 del 23 marzo 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

giorni; b) a 24 giorni al minimo se si tratta di una seconda pubblicazione o di una pubblicazione ulteriore di commesse ricorrenti; c) in casi urgenti, che non permettono di osservare i termini di cui al § 17; essi non possono in nessun caso essere inferiori a 10 giorni; d) nella procedura selettiva con l'impiego di liste di offerenti qualificati, il termine può essere fissato attraverso accordo. In assenza di accordo deve essere fissato un termine che permetta l'inoltro di un'offerta. Il termine non può però essere inferiore a 10 giorni. La congruità dei termini fissati dal bando di concorso per l'inoltro delle offerte va di principio contestata impugnando il bando in quanto tale (§ 33 lett. b DirCIAP). Chi vi si adegua partecipando al concorso senza riserve non può più eccepirla insorgendo contro la decisione di aggiudicazione. Concedendo ad un concorrente la possibilità di rimettere in discussione l'adeguatezza di tali termini soltanto in sede di ricorso contro una delibera a lui sfavorevole verrebbero in effetti disattesi i principi della sicurezza del diritto e della buona fede. Identica conclusione deve valere nel quadro dei concorsi indetti secondo la procedura selettiva in relazione ai termini fissati dall'autorità ai concorrenti ammessi ad inoltrare le offerte. I concorrenti qualificati che omettono di contestare l'adeguatezza dei termini fissati dal committente per l'inoltro delle offerte perdono il diritto di eccepirla in sede di ricorso contro la decisione di delibera. La suddivisione della procedura di concorso in due fasi distinte non costituisce un valido motivo per permettere ai concorrenti selezionati di contestare l'adeguatezza di questi provvedimenti soltanto in caso di aggiudicazione sfavorevole. Essendo atte a procurare al concorrente un pregiudizio non altrimenti riparabile ed a turbare in modo significativo le finalità del concorso, la natura incidentale di queste decisioni non osta alla loro impugnabilità (art. 44 PAmm; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm N. 2). 3. 3.1. Nell'evenienza concreta, i ricorrenti hanno impugnato l'aggiudicazione, contestando l'eccessiva brevità del termine (3.12.99), fissato dall'UPI con decisione 17 novembre 1999 ai tre concorrenti selezionati per presentare un'offerta sulla base di un capitolato d'onori che era stato modificato in modo da permettere la fornitura di veicoli a miglior mercato, in quanto importati direttamente dagli USA anziché attraverso l'importatore ufficiale. I ricorrenti non hanno eccepito l'adeguatezza del termine al momento in cui questo è stato assegnato. Non hanno chiesto una proroga, né hanno espresso riserve in proposito in sede di presentazione dell'offerta. Nello scritto d'accompagnamento hanno anzi affermato di aver effettuato "un'attenta ed approfondita analisi dettagliata dei costi", escludendo la possibilità di ridurre ulteriormente i prezzi. Avendo omesso di impugnare immediatamente il termine assegnato,

i ricorrenti sono malvenuti a contestare l'aggiudicazione, asserendo di non aver avuto tempo a sufficienza per approfondire gli aspetti economici connessi all'importazione dei veicoli direttamente dagli USA. Un simile modo di agire non può essere protetto perché palesemente contrario al principio della buona fede. Se la brevità del termine impediva loro di assumere le informazioni necessarie per modificare una singola posizione del capitolato che avevano già avuto modo di elaborare, i ricorrenti avrebbero dovuto ecceperla senza indugi e non inoltrare un'offerta priva di qualsiasi riserva al riguardo, per poi contestare l'aggiudicazione a loro sfavorevole. Anche se apparentemente contrario al § 17 cpv. 3 lett. b DirCIAP, il termine non può quindi essere rimesso in discussione per contestare la delibera. Da questo profilo il ricorso va quindi respinto.

3.2. Infondate sono le censure di disparità di trattamento che i ricorrenti sollevano con riferimento ad un termine più lungo che il committente avrebbe accordato all'aggiudicataria per l'inoltro della sua offerta. L'offerta della \_\_\_\_\_, recante la data del 29 novembre 1999, è pervenuta tempestivamente al committente. Le date alle quali si riferisce la decisione impugnata sono semplicemente quelle delle informazioni che l'UPI ha chiesto ed ottenuto da questa ditta in base al § 25 DirCIAP.

3.3. Ancor più infondate sono infine le contestazioni che i ricorrenti sollevano in relazione alla convenienza dell'offerta. La differenza di prezzo tra l'offerta della \_\_\_\_\_ e quella dei ricorrenti è tale da escludere una scelta diversa, motivata da criteri di affidabilità, di assistenza al cliente nel servizio dopo vendita o di natura occupazionale e fiscale. L'idoneità dei concorrenti è stata esaminata nella procedura di qualifica e non può essere rimessa in discussione. L'assistenza al cliente è assicurata da una carrozzeria locale con la quale la \_\_\_\_\_ intrattiene rapporti di collaborazione. Non costituisce comunque un motivo sufficiente per far apparire lesiva del diritto la scelta operata dal committente. I criteri fiscali ed occupazionali invocati dai ricorrenti, estranei a quelli indicati dal § 28 DirCIAP, non possono di principio essere presi in considerazione perché lesivi dei principi di libero accesso al mercato sanciti dalla LMM.

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono la decisione governativa impugnata va quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 15 CIAP, 4 DLACIAP, § 17 DirCIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario